|  |
| --- |
|  |

**CONVENZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI**

**a favore di minori e nuclei madre-bambino**

In Benevento, l’anno 2023 mediante scrittura privata in formato digitale recante la data dell’ultima sottoscrizione digitale apposta

**TRA**

Il **COMUNE di BENEVENTO** **Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE B1** con domicilio fiscale in Benevento, via Annunziata pal. Mosti, Codice Fiscale 00074270620, rappresentato dal Dott. Alessandro Verdicchio, nato a Napoli il 27/08/1968, C.F. VRDLSN68M27F839W, in qualità di Dirigente del II Settore Servizi al Cittadino e Coordinatore dell’UDP-Ambito B1, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune stesso,

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con domicilio fiscale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**P R EM ESSO che:**

- con la L. 27 maggio 1991, n. 176 è stata ratificata in Italia la Convenzione ONU di New York il 20 Novembre 1989 sui diritti del fanciullo;

- la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V, Parte II della Costituzione, al novellato art. 117 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernente gli interventi sociali a livello locale;

- l’art. 6 della L. 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attribuisce ai Comuni l’esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all’autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all’art. 1, comma 5;

- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001 sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328;

- la L. 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” riconosce il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata;

- l’accoglienza residenziale riveste carattere transitorio per la gestione di interventi di elevata criticità disposti dall’Autorità Giudiziaria o per applicazione dell’art. 403 c.c.

- i servizi offerti dagli Enti gestori rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

- i servizi accreditati di tipo residenziale finalizzati all’accoglienza di minori devono assicurare le prestazioni previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n.4, Sezione A “Servizi residenziali e semiresidenziali”;

- l’Ambito Territoriale B1 - Comune Capofila Benevento, nell’espletare gli obblighi assistenziali e gli interventi di promozione e protezione sociale, derivanti dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dalla L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, ha rilevato la necessità di disporre di servizi di tipo residenziale, finalizzati all'assistenza di minori maschi e femmine e/o nuclei madre-bambino in carico ai comuni dell’Ambito B1, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia giuridica amministrativa e organizzativa delle strutture stesse, regolarmente autorizzate ed accreditate;

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(d’ora innanzi denominato Ente gestore)**  con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – P.IVA **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**- è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e successivo provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “*nella parte relativa al legale rappresentante”* e accreditata all’esercizio di servizio residenziale per n.\_\_\_\_\_\_\_\_ minori di età compresa tra \_\_\_\_\_\_\_\_\_anni, per la Comunità alloggio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ubicata nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- dall'Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) - Capofila Ambito Territoriale B1 con Provvedimento di Accreditamento n. \_\_\_\_\_\_\_ protocollo \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- con comunicazione assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e successiva integrazione protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_, la Società ha trasmesso documentazione relativa alla struttura e autocertificazione in merito alla permanenza dei requisiti della Comunità alloggio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, meglio sopra specificata;

- con nota protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ è stato richiesto all'Ente Capofila Ambito Territoriale \_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura residenziale di che trattasi;

-con nota protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_l’Ambito Territoriale \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha riscontrato la richiesta di informazioni de qua relativamente ai provvedimenti sopra evidenziati, comunicando che la società ha prodotto dichiarazione a firma del legale rapp.te della\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la Comunità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_acquisita dall’ Ambito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al Prot. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- questo Ambito B1 intende procedere alla stipula di una nuova convenzione per i servizi residenziali a favore di minori con\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,beninteso che la stessa *può essere revocata a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dal Regolamento dell’Ambito B1 di attuazione della L.R. 11/2007 e/o a seguito dell’inadempienza di una delle prescrizioni imposte dalla normativa regionale e nazionale, nonché revoca dell’accreditamento da parte dell’Ambito accreditante*;

- è stato acquisito Durc regolare, è stata effettuata la verifica al Casellario Anac e richiesta del Certificato CCIA, validi alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

**RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto i servizi residenziali a favore dei minori maschi e femmine presi in carico dai Servizi sociali professionali dei comuni afferenti l’Ambito Territoriale B1 che si avvale della predetta struttura per le prestazioni socio-assistenziali e di carattere educativo in favore di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, nonché in favore di minori in stato di abbandono morale e materiale, segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni.

**Art. 2 – DURATA**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.  
È escluso il rinnovo tacito.

Il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1 può, con propria determinazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte del soggetto prestatore. .

**ART. 3 – PRESTAZIONI**

L'Ente gestore, nel rispetto della personalità del minore e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposizioni della Magistratura, favorisce ogni possibile e utile contatto con l'ambiente familiare, scolastico, formativo, ricreativo, culturale e di inserimento lavorativo. Assicura a ciascun minore prestazioni adeguate alle sue necessità e si impegna a:

1. Accogliere il minore fornendogli i servizi e le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni primari;
2. Realizzare interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva del minore ospite con particolare attenzione al coinvolgimento della famiglia di origine laddove possibile;
3. Garantire l’istruzione scolastica e/o professionale presso scuole pubbliche o legalmente riconosciute, nonché la necessaria assistenza para ed extra scolastica (nido, scuola materna, vacanze);
4. Garantire un’alimentazione adeguata alle esigenze dei minori per qualità e quantità, nel rispetto di particolari esigenze alimentari dettate sia da bisogni sanitari che da appartenenza a culture specifiche;
5. Assicurare vestiario adeguato e dignitoso agli ospiti;
6. Assicurare interventi opportuni e contingenti in caso di malattia garantendo, laddove prescritto, la somministrazione dei farmaci conformemente alle prescrizioni e sotto il controllo medico ed eventuale assistenza in caso di ricovero presso ospedali;
7. Utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e specialistiche garantendo l'accompagnamento del minore presso le strutture e/o i Servizi specialistici individuati e concordando e comunicando, in caso d'urgenza, all’Ambito B1 qualsiasi prestazione sanitaria riguardante il minore;
8. Garantire l’organizzazione delle vacanze per quei minori per i quali non è prevedibile un rientro in famiglia di origine;
9. Sostenere la possibilità per gli operatori di lavorare secondo modalità e logiche improntate all’interdisciplinarietà garantendo adeguato sostegno e supervisione nello svolgimento delle funzioni richieste.

**Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE**

L'Ente gestore si obbliga specificatamente a:

1. Attuare con modalità e risorse proprie il progetto educativo di cui ai successivi art. 5 e 6;
2. Prestare i propri servizi a favore dell’utenza accolta secondo le modalità e nel rispetto dei principi indicati nella presente convenzione;
3. Avvalersi di personale avente i titoli previsti per l’esercizio della specifica professione;
4. Retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi e documentarne il rispetto attraverso produzione di certificato DURC;
5. Uniformare le prestazioni agli indirizzi ed alle indicazioni di tipo vincolante emanati dalla Regione Campania in tema di autorizzazione al funzionamento rispettando i requisiti ivi previsti;
6. Dotarsi della Carta dei Servizi e di un regolamento interno che preveda le regole di vita comunitaria;
7. Individuare il responsabile definendone compiti e funzioni;
8. Tenere e aggiornare le cartelle personali per ogni ospite per la raccolta dei documenti obbligatori di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, giudiziario, le relazioni sociali, le annotazioni e documentazioni sul progetto educativo in atto, sulla situazione scolastica e sui rapporti con la famiglia;
9. Trasmettere all’Ambito B1 Comune Capofila di Benevento ubicato c/o il II Settore Servizi al Cittadino – copia di ogni comunicazione indirizzata ad Autorità pubbliche riguardante il minore;
10. Rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
11. Tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
12. Tenere il registro delle presenze del personale dipendente e/o volontario nonché degli ospiti;
13. Precisare l'orario di funzionamento dei servizi annessi e quello d'ingresso dei parenti tenuto conto del progetto di ciascun minore, da trasmettere al Comune, qualora fosse richiesto;
14. Consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 9.
15. Comunicare all’Ambito B1, nel caso in cui l’Ente gestore contraente sia un Consorzio, l’identità del soggetto gestore del servizio.

**Art. 5 – INSERIMENTO IN STRUTTURA**

L'inserimento, effettuato in conformità alle norme statutarie ed alla specifica competenza dell'Ente gestore, con tempi che dovranno tener conto dell'esigenza del minore, è disposto dal Comune Capofila Benevento, previa valutazione congiunta tra il Servizio Sociale dell’Ambito B1, il Comune di residenza del minore e l'Ente gestore.

La richiesta d’inserimento da parte del Servizio Sociale di riferimento verrà formulata attraverso una scheda di presentazione del minore indicante:

* composizione familiare;
* interventi effettuati e/o in atto;
* eventuali disposizioni dell’Autorità Giudiziaria;
* elementi di criticità;
* rapporti con la famiglia di origine, risorse presenti,
* obiettivi generali e risultati attesi;
* modalità, tempi e durata dell’intervento.

Tale scheda sarà parte integrante della cartella personale di ogni minore e dovrà essere conservata presso l’Ente gestore ed il Servizio Sociale professionale di riferimento.

Sulla base della scheda di presentazione l’Ente gestore valuterà la possibilità di accoglimento del minore e, in caso di esito positivo, ne darà comunicazione al Servizio proponente nel più breve tempo possibile.

Conseguentemente l’Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche del caso ed in base alle proprie risorse ed ai propri programmi, formulerà una proposta di Progetto Educativo Individualizzato che, una volta condiviso e sottoscritto dal servizio proponente, costituirà il programma di intervento sul singolo caso.

L'inserimento è, comunque, subordinato al rilascio di autorizzazione, a firma di questo Dirigente- Coordinatore dell’UDP-Ambito B1, e l’Ambito si assume l'onere economico del pagamento della retta di cui al successivo art.14.

L'Ente gestore, entro 24 ore successive all'ingresso, comunicherà via e-mail alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni – Sezione Istituti – data dell'avvenuta ammissione.

L’inserimento in ambiente protetto per applicazione dell’art. 403 c.c. in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psicofisica del minore, potrà essere mantenuto sino a quando, l’Autorità Giudiziaria Minorile, entro le 72 ore successive, se non dispone la revoca del provvedimento, chiede la convalida dello stesso al Tribunale per i Minorenni.

La documentazione anagrafica, scolastica e sanitaria del minore viene consegnata dai genitori, o da chi ne fa le veci(tutore) e, in subordine, dal Servizio Sociale di riferimento.

**Art. 6 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO DEI MINORI**

L'Ente gestore s’impegna a garantire la continuità del servizio e a collaborare con i Servizi sociali professionali dei comuni afferenti l’Ambito Territoriale B1 per tutta la durata della permanenza del minore.

Concorda con i Servizi Sociali il P.E.I.- Progetto Educativo Individualizzato adeguato alla personalità del singolo minore comprendente iniziative, progetti e proposte che siano finalizzati alla sua armonica crescita psicofisica, verificabili dal Servizio Sociale. Ogni modifica o integrazione del progetto dovrà essere, preventivamente, concordata con il Servizio Sociale professionale del Comune di riferimento, cui rimane la titolarità del caso e la costante azione di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

In particolare andranno concordati quegli interventi che comportino per il minore un collocamento, seppur temporaneo e saltuario, presso terzi.

**Art. 7 – DIMISSIONI**

Le dimissioni degli ospiti vengono effettuate nei tempi e con le modalità previste dal progetto. In casi particolari, l'eventuale dimissione anticipata dovrà essere tempestivamente discussa e concordata con il Servizio Sociale di riferimento e, se irrevocabile, attuata non prima di aver individuato una soluzione alternativa idonea.

In ogni caso, le dimissioni vanno comunicate, entro e non oltre 24 ore, al Comune di Residenza del minore, all’Ambito B1- Comune Capofila di Benevento c/o il II Settore Servizi al Cittadino e alle competenti Autorità Giudiziarie.

**Art. 8 – DIRITTI DEI MINORI UTENTI DEL SERVIZIO**

Ciascun ospite ha diritto:

* a ricevere attenzione alla propria individualità ed ai propri bisogni psico-affettivi;
* a vivere in uno spazio strutturalmente idoneo ed adeguato all'accudimento della propria persona nonché ad una maturazione affettiva equilibrata;
* ad essere sostenuto nella propria istruzione e nel proprio inserimento sociale;
* ad essere garantito, attraverso il collegamento della struttura con i servizi socio sanitari di territorio, nel suo benessere psico-fisico;
* ad essere opportunamente sostenuto nei rapporti con la famiglia di origine là dove questi siano possibili ed utili alla sua evoluzione e ad essere tutelato, anche in ottemperanza a disposti della Magistratura, là dove tali rapporti siano disturbanti.

**Art. 9 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

Il progetto educativo individualizzato è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, parte integrante del progetto stesso.

In particolare l’Ente gestore provvederà:

* ad inviare, entro il primo mese dal collocamento del minore, una prima osservazione del caso e nei primi tre mesi il Primo Progetto Educativo, che sarà inoltrato al Servizio Sociale di riferimento.
* ad incontrare, con cadenza semestrale, il Servizio Sociale che ha in carico il caso, unitamente ad altri eventuali soggetti impegnati sullo stesso, per una verifica ed eventuale aggiornamento del progetto;
* ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzi il raggiungimento dei risultati da inviare al servizio sociale di riferimento.

Il servizio sociale di riferimento e l’Ambito B1 si riservano la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la permanenza del minore, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune anche attraverso visite non programmate presso la struttura ospitante, a cui potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai minori ivi collocati.

**Art. 10 – COMUNICAZIONI PRESENZE**

L'Ente gestore è tenuto a comunicare al Servizio Sociale di riferimento e/o Comune capofila di Benevento – II Settore Servizi al Cittadino – tramite PEC, le eventuali variazioni di presenza del minore quali: i trasferimenti, le vacanze, le assenze arbitrarie, i ricoveri ospedalieri dei soggetti ospiti che andranno trasmesse, tempestivamente, non oltre le 24 ore.

**Art. 11 – FORMAZIONE PERMANENTE E SUPERVISIONE**

L’Ente gestore dovrà prevedere iniziative di aggiornamento professionale, supervisione psicologica, riunioni periodiche di servizio.

**Art. 12 – VOLONTARIATO**

L’Ente gestore può affiancare il proprio personale in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all’organico previsto, con volontari a cui potranno essere assegnate specifiche funzioni con particolare riguardo agli aspetti relazionali e di integrazione sociale nella comunità.

**Art. 13 – ASSICURAZIONE OSPITI**

L' Ente gestore si obbliga, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione e con validità non inferiore alla durata del servizio a copertura dei seguenti rischi:

* infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura;
* danni arrecati dai minori al personale educativo, ai volontari nonché ad altri minori o a terzi, all'interno e all'esterno della struttura durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
* danni arrecati dai minori a beni e arredi di proprietà dell’Ente gestore.

L'Organizzazione provvederà altresì ad assicurare gli eventuali volontari, anche civili che collaborano presso la stessa.

**Art. 14 – CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione di cui all’art. 3 verrà liquidato sulla base dell'esposizione di una quota mensile *pro capite* al giorno calcolata in base alle giornate di presenza ed in applicazione della vigente normativa generale di disciplina del Settore e come specificato dalla tabella n. 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia struttura** | **Retta** | | |
| COMUNITA’ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE (4-13 anni) | € 100,00 | | |
| CASA FAMIGLIA (0-18 anni) | € 85,00 | | |
| COMUNITA’ ALLOGGIO (13-18 anni) | € 90,00 | | |
| COMUNITA’ PER GESTANTI MADRI BAMBINI | € 70,00\*  \*(tariffa unica madre/bambino) oltre spese vive autorizzate per minore | | |
| GRUPPO APPARTAMENTO (17-21 anni) | | € | |
| COMUNITA’ PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA (6-12 anni) | | | € |
| COMUNITA’ PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA (13-18 anni) | | | € |

**Art. 15 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture che l'Ente gestore invierà bimestralmente secondo la retta indicata all’art. 14.

L’Ente gestore dovrà essere in regola con la documentazione (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti senza della quale non si procederà a dar corso ai pagamenti.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Benevento Capofila Ambito B1 – II Settore Servizi al Cittadino - Viale Dell’Università, 10, 82100 Benevento.

Ciascuna fattura, oltre a quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

* Numero e data, iniziali del minore di riferimento, retta giornaliera e giorni di assistenza;
* Importo complessivo;
* Periodo di competenza;
* Eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
* Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice IBAN);
* Ogni altra indicazione utile.

In caso di fatturazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.

**La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola, qualunque sia l'ora dell’inserimento e della dimissione. A tal fine si conteggerà solo il giorno di entrata.**

L’Ambito B1 riconoscerà - su richiesta dell'Ente gestore e previa presentazione di copia della prescrizione medica, fatture e/o giustificativi - le quote a carico dell'assistito, per la partecipazione alle spese per acquisto di medicinali e protesi, visite specialistiche, analisi di laboratorio e strumentali erogati dal S.S.N., e la spesa per prestazioni diverse rientranti nell’attuazione del progetto, purché preventivamente autorizzate dal Servizio Sociale di riferimento e dall’Ambito B1. In quest’ultimo caso, sarà necessario corredare la documentazione sopra detta con specifica dichiarazione da parte del Servizio Sanitario. Le spese che attengano a prestazioni diverse da quelle sanitarie saranno riconosciute purché previamente autorizzate dal Servizio Sociale di riferimento e dall’Ambito B1 ed eventualmente anticipate dall'Ente gestore.

L’Ente gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna ad utilizzare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

L’Ente gestore, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare all’Ambito gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**Art. 16 – MANTENIMENTO POSTO**

L’Ambito B1, a titolo di mantenimento posto, si impegna al pagamento del 50% dell’importo della retta base, nei seguenti casi:

- per le assenze temporanee arbitrarie che dovessero verificarsi e che devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Sociale di riferimento e all’Ambito B1, per un massimo di due giorni. Nel caso di mancato rientro del minore, lo stesso è considerato dimesso dalla data della denuncia di allontanamento;

- per eventuali assenze programmate e concordate con il Servizio Sociale di riferimento (es: festività varie, rientri in famiglia, collocamento etero familiare) l’Ambito riconosce il 50% della retta praticata.

**Art. 17 – VACANZE**

Le vacanze o attività esterne, previamente autorizzate dal Servizio Sociale di riferimento e dall’Ambito B1, organizzate dall’Ente gestore con proprio personale sono assimilabili alla presenza presso la struttura purché il relativo costo non sia superiore a quello della retta riconosciuta.

Il Rappresentante Legale Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Coordinatore dell’UDP-Ambito B1

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott. Alessandro Verdicchio*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*